FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 novembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Marino Gianandrea –Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASSANI ELENA SEGUITO GARA CARIANESE CALCIO/BARCON DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com Uff. n. 32 del 15.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. SIG. BONAMONETA ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO TIVOLI/GALLICANO DEL 23.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 96 del 24.1.2008)

La C.G.F. in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Bonamoneta Alessio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi –Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO SIG. CROCE MORGAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS CON RIFERIMENTO ALL'ART. 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 029 del 25.9.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Croce Morgan. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.S.D. PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL'ALLENATORE LUCA GIAMPAOLO SEGUITO GARA ALBANO C5/PALESTRINA C5 DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 156 del 29.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Palestrina C5 di Palestrina (Roma). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Ordinanza Istruttoria

- 3) RICORSO CALCIO FEMMINILE BOGLIASCO PIEVE AVVERSO LE SANZIONI:
 - PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE;
 - INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL SIG. DONDOLO GINO;
- INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL DIRIGENTE LIBRANDI CLAUDIO; INFLITTE SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008)

La C.G.F. rinvia per supplemento istruttorio il ricorso come sopra proposto dal Calcio Femminile Bogliasco Pieve di Genova al 13.11.2008

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 6 novembre 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete